

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 2

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DELL'INTERNO
(DE GASPERI)

Modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale approvato
con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni

Seduta del 10 dicembre 1946

Nel quadro della restaurazione delle libertà democratiche riveste primaria, essenziale importanza l'azione che il Governo persegue progressivamente e con fermo proposito per l'adeguamento degli organismi dell'amministrazione locale alle esigenze del nuovo indirizzo politico del Paese, informando nuovamente la relativa legislazione a quei principi di autarchia, cui deve essere ispirato, per esigenza fondamentale della loro natura giuridica, l'ordinamento degli enti comunali e provinciali. L'affermazione di tali principi non può non implicare notevoli riforme in vari settori della vigente legislazione sugli enti autarchici territoriali, che particolarmente avevano risentito l'effetto dell'azione politica ed amministrativa del cessato regime; due di essi, soprattutto, sia per le profonde innovazioni apportate dal fascismo, sia per la loro preminente importanza nella vita delle amministrazioni locali, richiedevano una più urgente riforma: quello relativo alla costituzione degli organi dei comuni e delle provincie e quello attinente all'attuazione dei controlli statuali sull'amministrazione degli enti stessi.

Essendosi, col decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, provveduto

alla ricostituzione, su base elettiva, delle amministrazioni comunali, si ravvisa di urgente necessità, in corrispondenza ai riaffermati principi di autarchia e di decentramento, apportare una semplificazione nel vigente sistema dei controlli, in modo da rendere meno grave, in conformità anche dei voti di recente formulati dai sindaci delle città capoluoghi di regione dell'Italia settentrionale, l'ostacolo che essi frappongono allo svolgimento della vita amministrativa degli enti locali.

A questa riforma induce anche la considerazione dell'intima, diretta connessione che, nella legislazione attuale, intercorre tra il vigente ordinamento dei controlli sugli atti delle amministrazioni comunali e provinciali e la nomina governativa, testé abolita, degli organi locali, entrambi essendo stati rivolti a conseguire che le amministrazioni suddette conformassero la loro attività alle direttive politiche ed amministrative del Governo.

Tale concomitanza di sistemi, cui fece ricorso il cessato regime per rafforzare la sua ingerenza nella gestione delle amministrazioni autarchiche locali, si traduce in sostanza in una grave limitazione della capacità di agire e, quindi, della libera manifesta-

zione della volontà degli enti stessi, non più compatibile con la ricostituzione delle amministrazioni autarchiche locali su basi elettive.

Alle suesposte finalità si ispira l'unito disegno di legge:

Ravvisato che il sistema dei controlli attuato nel testo unico 3 marzo 1934, n. 383, con cui viene attribuito al Prefetto, oltre al sindacato di legittimità, anche un sindacato generale di merito su tutte le deliberazioni degli enti locali, costituisce una delle più gravi menomazioni al principio di autarchia, si è ritenuto necessario provvedere all'abolizione di tale controllo prefettizio di merito, insito nel « visto di esecutività » previsto agli articoli 97 e 148 del testo unico suddetto rispettivamente per le deliberazioni dei comuni e delle provincie, sostituendo altresì al tradizionale controllo preventivo di legittimità un controllo successivo e repressivo degli atti risultanti contrari alla legge, con l'attribuzione al Prefetto di un semplice potere di annullamento delle deliberazioni illegittime, da esercitarsi entro 20 giorni dal ricevimento delle deliberazioni stesse (articoli 3 e 11 dello schema).

Il visto prefettizio sulle deliberazioni degli enti locali autarchici era, secondo il testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, un controllo di pura legittimità, inteso ad accertare se le deliberazioni stesse fossero state adottate in adunanze regolarmente convocate, con le forme prescritte e su oggetti di competenza dei relativi collegi; in pratica poteva anche essere tacito, in quanto era dato al Prefetto un termine di 20 giorni dalla ricezione delle deliberazioni per l'apposizione del visto o per l'annullamento delle deliberazioni stesse e, in difetto di pronuncia entro tale termine, l'atto diveniva eseguibile.

A tale sistema di controllo, che assicurava alle amministrazioni locali un'ampia libertà di azione nei limiti delle leggi, innovò, fin dalla legge podestarile 4 febbraio 1926, n. 237, il governo fascista, che, preoccupato di inquadrare gli enti locali sotto l'autorità dello Stato, estese gradualmente la competenza del Prefetto fino ad attribuirgli, come si è accennato, un sindacato generale di merito, dapprima limitato ai comuni con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti e solo ad alcune categorie delle loro deliberazioni e, poi, con l'articolo 97, 2° e 3° comma, del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, esteso, con carattere generale, a tutti i comuni e per tutte le deliberazioni, escluse soltanto quelle dei comuni con più di 100 mila abitanti, relative a spese obbligatorie e che non impegnino il

bilancio oltre l'anno (art. 98) e quelle di mera esecuzione di provvedimenti già adottati (art. 97, ultimo comma).

Il carattere e le finalità di tale controllo di merito, che, oltre a contrastare palesemente con i risorti principi di libertà e di autarchia, costituisce un grave impedimento allo svolgimento dell'azione amministrativa degli enti locali, esigono che la generalità delle deliberazioni comunali o provinciali venga nuovamente sottratta ad ogni ingerenza di merito, ripristinandosi così la nostra tradizione legislativa, risalente alla legge comunale del 1865, rigorosamente informata al principio della piena autarchia locale.

Motivi teorici e pratici hanno indotto a sostituire lo stesso controllo preventivo di legittimità con un semplice potere di annullamento conferito al prefetto. Risale, infatti, all'applicazione della legge comunale e provinciale del 1915, la diffusa opinione che assai discutibile fosse l'utilità dell'esame preventivo di legalità su tutte le deliberazioni degli enti locali, derivandone una gran mole di lavoro per le Prefetture, che, già assorbite da altri gravosi compiti, non vi potevano attendere con la necessaria diligenza. D'altra parte, non può non rilevarsi che, nonostante la diversa natura ed i differenti limiti dell'esame portato sull'atto, il sindacato di legittimità e quello di opportunità implicano entrambi un giudizio preventivo da parte di altri organi sulle deliberazioni degli enti locali, le cui manifestazioni di volontà restano improduttive di effetti giuridici, finché non vengano integrate dall'intervento statale, onde non impropriamente è stato detto che in effetti i due controlli costituiscono fra di loro una graduazione. La sostituzione al tradizionale controllo preventivo di legittimità di un sindacato soltanto successivo e repressivo si ispira, inoltre, al concetto fondamentale che l'osservanza delle leggi e dei regolamenti costituisce anche per gli enti pubblici un dovere tassativo, come per i privati, e che, pertanto, la loro attività non deve essere sottoposta ad un continuo, assillante controllo che ne intralci e paralizzi i movimenti, ma va solo repressa, quando si manifesti contraria alla legge.

Con l'attuazione del proposto sistema di controllo successivo sugli atti degli enti locali, già adottato in vari ordinamenti stranieri, tutte le deliberazioni delle amministrazioni comunali e provinciali, che non siano soggette a speciale approvazione, divengono immediatamente esecutive dopo la loro pubblicazione nell'albo pretorio e l'invio alla Prefettura,

salvo il potere conferito al Prefetto di annullarle, qualora risultino illegittime.

Con lo stesso provvedimento si è ritenuto opportuno di eliminare (artt. 5, 6 e 7) alcune categorie di atti elencati negli articoli 91 e 149 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale tra quelli soggetti alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e precisamente i cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l'apertura e la ricostruzione delle medesime, provvedimenti che nessun particolare motivo induce a riservare alla competenza della Giunta. Nel quadro della perseguita normalizzazione degli ordinamenti degli enti locali, viene, inoltre, prevista (art. 18) l'abrogazione della legge 10 giugno 1937, n. 1402, che modificò le norme sul controllo governativo delle amministrazioni dei comuni capoluoghi di provincia, sottoponendo alla approvazione del Ministero dell'interno, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione centrale per la finanza locale, le deliberazioni di detti comuni riguardanti il bilancio preventivo e quelle che importino impegni ultraquinquennali, nonché le deliberazioni che impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri. Verrà, così, ristabilita anche per detti comuni la stessa disciplina giuridica vigente per gli altri, rimuovendosi uno degli ostacoli più gravi, che, per l'inevitabile dispendio di tempo, si frappone allo svolgimento della loro attività amministrativa.

Con l'occasione, in relazione al diminuito potere di acquisto della moneta, si è, poi, ravvisata anche la necessità di elevare i limiti di valore previsti dagli articoli 99 e 149 del vigente testo unico per alcuni provvedimenti soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa (liti attive e passive, transazioni, impieghi di denaro, alienazioni di immobili, ecc.), nonché dagli articoli 87 e 140 per le varie forme di stipulazione dei contratti dei comuni e delle provincie e dagli articoli 88 e 141 circa i contratti medesimi per i quali è obbligatorio il parere del Consiglio di Prefettura. Si è, altresì, elevata (da lire 100 a lire 5000) la misura massima delle ammende previste dall'articolo 106 per le contravvenzioni ai regolamenti comunali e si è provveduto a meglio precisare la portata del successivo articolo 296, stabilendosi che i contratti, che eccedono i limiti entro i quali è consentito di procedere a trattativa privata, senza preventiva autorizzazione prefettizia, non sono impegnativi per l'ente senza il visto del prefetto. Gli articoli 17 e 19

del progetto si limitano, invece, ad appor- tare alcune modifiche formali al testo dell'articolo 343 della legge comunale e provinciale e dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 novembre 1934, n. 426, per adeguarli al nuovo sistema del controllo prefettizio sugli atti delle amministrazioni locali, stabilito con gli articoli 4 e 12 del progetto stesso.

Infine, con l'articolo 13 è sembrato necessario apportare modifiche alle norme degli articoli 230 e 231 dello stesso testo unico della legge comunale e provinciale, concernenti la composizione delle Commissioni di disciplina per il personale degli enti locali. Tale composizione era prevista dagli articoli 100, secondo comma, e 101 del regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, in maniera diversa a seconda dell'importanza dei comuni: per quelli capoluoghi di provincia, aventi popolazione superiore ai centomila abitanti, le Commissioni erano composte esclusivamente da elementi appartenenti alle amministrazioni comunali e precisamente da due Consiglieri comunali eletti dal Consiglio, dal segretario e da due impiegati estratti a sorte, di volta in volta, dalla Giunta; per altri esse erano, invece, per ciascuna provincia, presiedute dal Consigliere di Prefettura addetto al servizio dei comuni e composte di due segretari eletti, per un biennio, da tutti gli impiegati dei comuni medesimi in pianta stabile e di due rappresentanti del comune interessato, delegati caso per caso dal Consiglio comunale. La norma, poi, dell'articolo 100, secondo comma, era estesa alle provincie dall'articolo 144 del regolamento citato.

A tale disciplina innovarono gli articoli 230 e 231 del testo unico vigente, i quali dispongono che, per gli impiegati, le Commissioni suddette sono costituite dal Consigliere di Prefettura addetto al servizio dei comuni, che le presiede, dal segretario comunale o provinciale e da due impiegati con grado inferiore a quello dell'incolpato, nominati dall'amministrazione locale interessata; mentre, per i salariati, alla loro composizione prendono parte il segretario comunale o provinciale, che le presiede, e altri due membri nominati dall'amministrazione locale, uno tra gli impiegati dell'ente ed uno tra i salariati aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato.

Tale sistema generalizza, pertanto, per quanto concerne la presidenza delle Commissioni, un criterio già previsto dall'articolo 101 del regolamento 12 febbraio 1911 soltanto

per i comuni minori, mentre sopprime per questi ultimi la garanzia prevista dall'articolo stesso della rappresentanza elettiva della categoria interessata. Esso, perciò, non appare rispondente ai principi autarchici, cui deve ispirarsi l'attuale amministrazione degli enti locali, né alle fondamentali esigenze di una legislazione democratica, onde si è ritenuto necessario ritornare, con opportune modifiche, ai criteri del regolamento del 1911, ripartendo i comuni, agli effetti della composizione delle Commissioni di disciplina per gli impiegati, in due categorie: 1°) quelli di maggiore entità, cui si aggiungono le provincie, ai quali si attribuisce una propria Commissione costituita da due Consiglieri comunali o provinciali eletti ogni anno dal Consiglio, e da due impieghi estratti a sorte, volta per volta, rispettivamente dalla Giunta comunale e dalla Deputazione provinciale tra gli impiegati aventi possibilmente grado non inferiore a quello dell'incolpato; 2°) quelli minori, per i quali è previsto un sistema si-

mile a quello che già era dettato dall'articolo 101 del regolamento del 1911.

Agli effetti della classificazione dei due gruppi di comuni viene stabilito un limite di popolazione di 15.000 abitanti, di gran lunga inferiore a quello di 100.000 indicato nel regolamento citato, per consentire a una larga cerchia di comuni di avere una Commissione di disciplina propria, limitando la competenza delle Commissioni presiedute dal Consigliere di Prefettura a quei soli comuni che, presumibilmente, per l'esiguità degli organici, incontrerebbero maggiori difficoltà a costituire le Commissioni nell'ambito della loro amministrazione. È sembrato infine, opportuno lasciare invariato l'attuale sistema di composizione delle Commissioni concernenti i salariati, quale è previsto dal terzo comma degli articoli 230 e 231 della vigente legge comunale e provinciale, in quanto dette Commissioni sono già costituite per la loro totalità da elementi facenti parte delle singole amministrazioni.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I contratti dei comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite pei contratti dello Stato.

È consentito di provvedere mediante licitazione privata:

a) per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, quando si tratti:

1°) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 500.000;

2°) di spesa che non superi annualmente le lire 100.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3°) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

b) per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti o che, pure avendo popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, quando si tratti:

1°) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 300.000;

2°) di spesa che non superi annualmente le lire 60.000 ed il comune non resti obbligato oltre cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3°) di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 300.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

c) per gli altri comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, quando si tratti:

1°) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 150.000;

2°) di spesa che non superi annualmente le lire 30.000 ed il comune non resti obbligato oltre i 5 anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto,

computato il quale, si oltrepassi il limite anzidetto;

3°) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non ecceda le lire 150.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Si può anche procedere alla trattativa privata, quando il valore complessivo dei contratti non ecceda, per le singole classi di comuni, la metà delle cifre suindicate.

Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo, il prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'amministrazione.

Può anche autorizzare la trattativa privata, allorché ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità e la convenienza.

ART. 2.

L'articolo 88 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente;

« Sono comunicati al Consiglio di Prefettura, per il parere, i progetti di contratto da stipularsi dai comuni quando superino le lire 1.000.000 per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti; le lire 600.000 per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia; le lire 300.000 per gli altri comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

« Il Consiglio di Prefettura dà il suo parere tanto sulla regolarità del progetto, quanto sulla convenienza amministrativa ».

ART. 3.

L'articolo 97 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione nell'albo pretorio e l'invio al prefetto, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

« È data facoltà al prefetto di pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimità entro venti giorni dal ricevimento ».

ART. 4.

L'articolo 98 del testo unico predetto è abrogato.

ART. 5.

L'articolo 79 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nei comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1°) bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo;

2°) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 332;

3°) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

4°) acquisto di azioni industriali;

5°) liti attive e passive e transazioni per un valore eccedente le lire 500.000;

6°) impieghi di denaro che eccedono nell'anno le lire 1.000.000, quando non si volgono alla compra di stabili ed a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

7°) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 1.000.000, nonché la costituzione di servitù o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta;

8°) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di lire 500.000;

9°) prestiti di qualsiasi natura;

10°) assunzione diretta dei pubblici servizi;

11°) piani regolatori edilizi, di ampliamento e di ricostruzione;

12°) regolamenti di uso dei beni comunali, di igiene, edilizia, polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;

13°) ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale ».

ART. 6.

L'articolo 100 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nei comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti o che,

pur non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 13 dell'articolo precedente, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1°) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 100.000;

2°) impieghi di denaro che eccedono nell'anno le lire 500.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

3°) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 500.000, nonché le costituzioni di servitù o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

4°) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di lire 250.000 ».

ART. 7.

L'articolo 101 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nei comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi previsti ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 13 dell'articolo 99, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1°) impieghi di denaro per qualunque somma, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

2°) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, qualunque ne sia il valore, nonché costituzioni di servitù o di enfiteusi, qualunque sia il valore del fondo;

3°) liti attive e passive e transazioni per un valore eccedente le lire 50.000;

4°) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di lire 125.000 ».

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 106 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a lire 5000 ». •

ART. 9.

L'articolo 140 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« I contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite nei contratti dello Stato.

« È consentito alla provincia di provvedere mediante licitazione privata:

1°) quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 500.000;

2°) quando si tratti di spese che non superino annualmente le lire 100.000 e la provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3°) quando si tratti di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

« Si può anche procedere alla trattativa privata, quando il valore complessivo dei contratti non ecceda la metà delle cifre suindicate.

« Anche all'infuori dei casi previsti nel secondo comma, il prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'amministrazione.

« Può anche autorizzare la trattativa privata, allorché ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza ».

ART. 10.

L'articolo 141 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono comunicati al Consiglio di Prefettura, per il parere, i progetti di contratto da stipularsi dalla provincia, il cui ammontare superi le lire 1.000.000.

« Il Consiglio di Prefettura dà il suo parere tanto sulla regolarità del progetto, quanto sulla convenienza amministrativa ».

ART. 11.

L'articolo 148 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni delle amministrazioni provinciali, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione nell'albo pretorio e l'invio al prefetto, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

« È data facoltà al prefetto di pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimità, entro venti giorni dal ricevimento ».

ART. 12.

L'articolo 149 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni delle amministrazioni provinciali che riguardano i seguenti oggetti:

1°) storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio;

2°) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

3°) acquisto di azioni industriali;

4°) impieghi di danaro che eccedono nell'anno le lire 1.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

5°) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 1.000.000, nonché la costituzione di servitù o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

6°) locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di lire 500.000;

7°) assunzione diretta dei pubblici servizi;

8°) regolamenti deliberati a norma di legge ed in particolare regolamenti organici del personale e quelli relativi all'uso dei beni provinciali;

9°) creazione di istituzioni pubbliche a spese della provincia;

10°) liti attive o passive e transazioni, quando il relativo valore ecceda le lire 500.000 ».

ART. 13.

Gli articoli 230 e 231 del testo unico predetto, modificati dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 230. — « Per gli impiegati dei comuni aventi una popolazione di almeno 15 mila abitanti e per gli impiegati della provincia, la Commissione di disciplina è costituita, rispettivamente, da due Consiglieri comunali e provinciali eletti ogni anno dal Consiglio, dei quali il più anziano ha le funzioni di presidente, dal segretario e da due impiegati estratti a sorte volta per volta, rispettivamente dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale, fra gli impiegati aventi possibilmente grado non inferiore a quello dell'incolpato ».

Art. 231. — « Per gli impiegati dei comuni non contemplati nel precedente articolo, la Commissione di disciplina, per ciascuna provincia, è presieduta dal Consigliere della Prefettura addetto al servizio dei comuni e composta di due impiegati dei predetti comuni in pianta stabile e di due rappresentanti del comune interessato, delegati, caso per caso, dal rispettivo Consiglio comunale.

« Entro il 15 dicembre, il Sindaco trasmette al prefetto le schede; ciascuna in busta chiusa, contenenti le designazioni fatte dai singoli impiegati per la scelta dei propri rappresentanti, accompagnandola con l'elenco degli impiegati che non abbiano preso parte alla votazione.

« Ciascun impiegato scrive sulla scheda due nomi: sono dichiarati eletti come effettivi i due candidati che ottengono maggior numero di voti e supplenti quelli che li seguono immediatamente.

« Se, per qualsiasi causa, durante il biennio, venga a mancare taluno degli eletti, i supplenti prendono il posto degli effettivi e coloro che ottennero maggior numero di voti sono nominati supplenti.

« Lo scrutinio è fatto dal prefetto, con l'intervento del Consigliere di Prefettura addetto al servizio dei comuni e del segretario del comune capoluogo della provincia, o, in caso di assenza o di impedimento, di altro impiegato del comune capoluogo designato dal Sindaco.

« I rappresentanti degli impiegati non possono partecipare alle Commissioni di disciplina, quando si proceda a carico di impie-

gati dei comuni presso i quali essi stessi prestano servizio ».

Art. 231-bis. — « Per i salariati del comune o della provincia, la Commissione di disciplina è costituita dal segretario comunale o provinciale, che la presiede, e da altri due membri nominati dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale, uno tra gli impiegati del comune o della provincia, con funzioni di segretario, e uno tra i salariati aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato ».

Art. 231-ter. — « Qualora, per qualsiasi causa, le Amministrazioni comunali o provinciali non provvedono o non possono provvedere alle nomine ad esse deferite dai precedenti articoli, tali nomine sono fatte dal prefetto tra il personale di categoria analoga, dipendente anche da altri comuni della provincia.

« Fino a quando non sarà possibile provvedere alla relativa elezione, in luogo dei rappresentanti degli impiegati saranno chiamati a far parte delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 231 due impiegati dei comuni interessati, di grado non inferiore a quello degli incolpati, da nominarsi caso per caso dalle rispettive Giunte municipali o, in mancanza, da impiegati di categoria analoga di altri comuni della provincia nominati dal prefetto ».

ART. 14.

Il secondo comma dell'articolo 284 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando trattasi di forniture o di lavori di lieve importanza, la cui spesa presunta non superi le lire 50.000 ».

ART. 15.

Il quarto comma dell'articolo 285 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi, d'importo superiore a lire 5.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione

privata, ovvero d'importo superiore a lire 2.500.000, quando alla esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

L'ultimo capoverso dello stesso articolo è abrogato e sostituito dal seguente:

« I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi devono riportare il parere favorevole dell'ingegnere capo del Genio civile:

a) se il loro importo superi le lire 100.000, quando si tratti di comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti, o di consorzi di comuni con popolazione complessiva non superiore a 100.000 abitanti;

b) se il loro importo superi le lire 250.000, quando si tratti di provincie, di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti ».

ART. 16.

Il primo comma dell'articolo 296 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« I contratti che eccedono i limiti entro i quali, ai sensi degli articoli 87 e 140, è consentito procedere a trattativa privata senza preventiva autorizzazione prefettizia, non sono impegnativi per l'ente senza il visto del prefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte ».

ART. 17.

L'articolo 343 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi, integrate, ove occorra, con le prescritte approvazioni o comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi.

« Agli atti, con i quali viene dalle competenti autorità negata l'approvazione delle deliberazioni ed ai decreti prefettizi che ne pronunciano l'annullamento è applicabile il disposto dell'articolo 5.

« Resta salva, in ogni caso, la facoltà conferita al Governo con l'articolo 6 ».

ART. 18.

La legge 10^o giugno 1937, n. 1402, è abrogata.

ART. 19.

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni dell'amministrazione comunale, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione nell'albo pretorio e l'invio al prefetto, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

« È data facoltà al Prefetto di pronunciare l'annullamento per motivi di legittimità, entro venti giorni dal ricevimento ».

ART. 20.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.